



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

**REGOLAMENTO GENERALE
COMITATO UFFICIALI DI GARA**

Approvato con delibera del Consiglio Federale n.7/2011 del 19 febbraio 2011

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO UFFICIALI DI GARA

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - Costituzione - Scopi e sede

Il Comitato Ufficiali di Gara (C.U.G.), organo tecnico di settore della F.I.H.P., ha lo scopo di reclutare, formare, addestrare, organizzare ed impiegare gli Ufficiali di Gara (U.d.G.).

Il Comitato Ufficiali di Gara svolge la propria attività in armonia con gli indirizzi programmatici e sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Federale.

Il Comitato Ufficiali di Gara ha la propria sede presso la F.I.H.P.

ART. 2 - Programmi di attività

Il Consiglio Federale, su proposta del C.U.G. stabilisce il programma di attività del C.U.G. per l'anno successivo.

ART. 3 - Durata delle cariche - Decadenza - Sostituzioni - Incompatibilità

Gli Organi centrali e periferici del C.U.G. sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica per l'intero quadriennio olimpico.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente del C.U.G., decadono i Responsabili e i Direttivi di Settore.

Fino alla loro sostituzione, con nuove nomine da parte del Consiglio Federale, detti organi restano in carica per la sola ordinaria amministrazione.

Tutte le cariche centrali o periferiche sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica Federale o di lega, sia elettiva che di nomina.

TITOLO II STRUTTURA

ART. 4 - Organi del Comitato Ufficiali di Gara

Sono Organi del C.U.G.:

- a) il Presidente;
- b) i Responsabili di Settore;
- c) i Comitati Direttivi di Settore;
- d) il Responsabile Regionale.

ART. 5 - Il Presidente

Il Presidente del C.U.G. è nominato dal Consiglio Federale ed e' scelto tra gli U.d.G. regolarmente tesserati in una delle categorie Benemeriti, Fuori Ruolo, Effettivi.

Il Presidente del C.U.G. rappresenta il C.U.G. ed inoltre:

- ha il dovere di vigilanza di tutti gli organi di cui all'art.4;
- sottopone all'approvazione del Consiglio Federale il Regolamento del C.U.G. o le sue modifiche;
- deferisce all'Organo competente, su delibera del Comitato Direttivo di Settore, gli U.d.G. passibili di provvedimenti disciplinari per le infrazioni commesse nell'espletamento delle loro funzioni;
- designa, d'intesa con il Responsabile di Settore, gli U.d.G. per le gare internazionali in tutti i casi in cui la designazione non sia di competenza di un Organo Internazionale;
- propone al Consiglio Federale per la segnalazione al competente Organo Internazionale, su proposta dei Responsabili di Settore, i nominativi degli U.d.G. idonei alla qualifica di Internazionali;
- trasmette al Consiglio Federale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività e sul funzionamento del C.U.G., riferita all'anno precedente;
- propone al Consiglio Federale i nominativi per la nomina dei Responsabili Regionali;
- propone al Consiglio Federale le norme relative al tesseramento;
- sottopone al Consiglio Federale i nominativi degli U.d.G. da insignire della qualifica di Benemerito;
- sentito il Consiglio Federale, emana tutte quelle disposizioni che non siano in contrasto con lo Statuto, il Regolamento Organico e il presente Regolamento, dirette al buon funzionamento del C.U.G. e che, comunque, non comportino oneri a carico del bilancio federale

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni sono svolte dal Responsabile di Settore più anziano di età.

ART. 6 – I Responsabili Settore

I Responsabili di Settore provvedono ai seguenti compiti:

- per tramite e con la collaborazione delle Commissioni di Settore FIHP diramano agli U.d.G. le istruzioni per l'applicazione delle Norme per attività, dei Regolamenti Tecnico e Gare e Campionati;
- propongono al Presidente del C.U.G. i nominativi degli U.d.G. effettivi idonei a sostenere gli esami per la qualifica di internazionale;
- provvedono, di concerto con i Direttivi di Settore, alla nomina dei Referenti Tecnici e degli Istruttori;
- nominano, di concerto con i Direttivi di Settore, le commissioni di esame e provvedono alla nomina degli U.d.G. secondo quanto previsto dalle appendici di settore allegate al presente Regolamento;
- comminano agli U.d.G. sospensioni tecniche come previsto dalle norme di specialità, sentito il Direttivo di Settore;
- collocano, con parere motivato e sentiti i Comitati Direttivi di Settore, gli U.d.G. nella categoria dei Fuori Ruolo ai sensi del successivo art. 16.

I Responsabili di Settore, provvedono, inoltre:

- per l'artistico:
 - a) approvare le designazioni del Responsabile regionale relative ai Campionati Regionali;
 - b) designare le giurie per i Campionati Regionali quando composte da U.d.G. di altra regione;
 - c) designare le giurie dei Campionati Interregionali, dei Campionati Italiani e dei Trofei Nazionali.
- per la corsa:
 - a) approvare le designazioni del Responsabile regionale relative ai Campionati Regionali;
 - b) designare le giurie per i Campionati Italiani dei Trofei Nazionali ed Internazionali.
 - c) designare la Giuria dei Campionati Italiani, dei Trofei Nazionali ed Internazionali di skiroll, freestyle e skateboard.
- per l'hockey:
 - a) designare gli U.d.G. per le gare di Categoria Nazionale A1 e A2 e B.

ART. 7 - I Comitati Direttivi di Settore

Ciascun Comitato Direttivo di settore è composto dal Responsabile di Settore e da un minimo di tre ad un massimo di sei membri nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del C.U.G.

Il Comitato Direttivo si riunisce secondo i tempi e le modalità previste dalle appendici di settore allegate al presente Regolamento.

Il Comitato Direttivo di Settore provvede al coordinamento formativo degli U.d.G. come previsto dalle appendici di settore allegate al presente Regolamento.

I compiti specifici del Comitato Direttivo vengono definiti in ciascuna appendice di settore allegata al presente Regolamento.

ART. 8 – Il Responsabile Regionale

Il Responsabile Regionale, è scelto tra gli U.d.G. della Regione, rappresenta il C.U.G. nell'ambito della Regione, è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del C.U.G. e dura in carica per il quadriennio olimpico.

Nell'espletamento del proprio mandato si avvale della collaborazione di un Collaboratore di settore per ogni disciplina presente sul territorio regionale.

I Collaboratori di settore regionali sono indicati dai rispettivi Direttivi di Settore nazionali secondo le norme previste dalle appendici di settore allegate al presente Regolamento.

Ha il compito di:

- raccogliere le domande di tesseramento secondo le disposizioni impartite dal Presidente del C.U.G. secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- riunire gli U.d.G. della regione, due volte all'anno, per la programmazione dell'attività in ambito regionale e per raccogliere eventuali proposte tecnico-organizzative volte ad un miglior funzionamento dell'apparato arbitrale;
- dare esecuzione, nell'ambito della propria Regione, alle deliberazioni degli Organi di Settore del C.U.G. e del Presidente del C.U.G.;
- comunicare per iscritto al Presidente del C.U.G. le infrazioni disciplinari commesse dagli U.d.G. della propria Regione. Di detta comunicazione deve essere informato anche lo stesso U.d.G. interessato entro e non oltre cinque giorni per atto scritto;
- esprimere parere in merito alle domande degli U.d.G. che intendono passare nella categoria Fuori Ruolo.
- trasmettere ai Responsabili di Settore la richiesta di designazione per le manifestazioni per le quali il Responsabile regionale non possa provvedere direttamente per cause indipendenti dalla sua volontà;
- delegare i propri Collaboratori a designare le giurie a carattere provinciale e regionale secondo le norme previste dalle appendici di settore allegate al presente Regolamento.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 9 - Sede

In via ordinaria gli Organi periferici del C.U.G. hanno sede presso le rispettive sedi Federali.

TITOLO I GENERALITÀ

ART. 10 - Requisiti

L'U.d.G. deve avere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino Italiano o straniero, purché in possesso di adeguato permesso di soggiorno.
- b) avere compiuto i diciotto anni e non superato i prescritti limiti di età previsti;
- c) non avere subito condanne per reati non colposi;
- d) non aver riportato squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, anche se amnistrate, da parte della F.I.H.P. o di qualsiasi altra Federazione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I.;

- e) essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'attività arbitrale della specialità cui appartiene;
- f) essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di primo grado o equipollente se straniero

Per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e f) la relativa documentazione può essere sostituita da formale dichiarazione rilasciata dall'U.d.G. sotto la propria responsabilità fermo restando l'obbligo di fornire la idonea e legale certificazione in qualsiasi momento, a richiesta del Presidente del C.U.G.

Il requisito di cui alla lettera e) dovrà essere attestato da un certificato di idoneità specifica rilasciato da presidi medici previsti dalla legge di riforma sanitaria n. 833/78 e correlati decreti ministeriali, e nel rispetto delle disposizioni in materia di attività sportiva agonistica e non agonistica.

Il C.U.G. potrà richiedere in qualsiasi momento all'U.d.G., a suo insindacabile giudizio, il rinnovo della certificazione medica.

La mancata presentazione della rinnovata certificazione, nel termine indicato dal C.U.G., è considerata, ad ogni effetto, carenza di detto requisito.

Le appendici di settore allegate al presente Regolamento fissano norme specifiche per l'applicazione delle presenti disposizioni.

ART. 11 - Norme di comportamento

Gli U.d.G. sono tenuti a:

- osservare tutte le disposizioni statuarie e regolamentari nonché ogni altra disposizione emanata dai competenti Organi Federali;
- dimostrare in ogni luogo e circostanza moralità e rettitudine;
- dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali vengono designati dagli Organi competenti, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
- improntare sempre il proprio comportamento alla massima riservatezza;
- frequentare le riunioni tecniche obbligatorie;
- indossare, nell'esercizio delle funzioni, la divisa prescritta.

A tutti i tesserati del C.U.G. è fatto divieto di:

- svolgere attività nell'ambito federale non autorizzate dalla F.I.H.P.;
- svolgere attività agonistica, tecnica o dirigenziale presso società rotellistiche;
- ricoprire cariche e incarichi o avere la qualifica di socio in sodalizi affinati, anche se U.d.G. in esclusione temporanea;
- rendere in pubblico o in privato, o rilasciare alla stampa o ad altri organi di informazione, dichiarazioni in ordine allo svolgimento e alla direzione di gara, propria o di altri U.d.G.;
- rendere scritti alla stampa quotidiana o periodica su argomenti riguardanti il C.U.G. e attività federale in genere, senza essere preventivamente autorizzati dal Presidente del C.U.G.;
- trattare nell'ambito C.U.G., qualsiasi argomento di carattere politico federale;
- criticare in qualsiasi modo e con qualunque forma i propri colleghi ed il loro operato, anche quando non sono in veste di U.d.G.;
- accettare le designazioni a Campionati e Manifestazioni nei quali gareggi il proprio figlio in qualità di atleta.

Le appendici di settore, allegate al presente Regolamento, fissano le norme disciplinari relative all'applicazione del presente articolo.

ART. 12 - Tesseramento

La qualifica di U.d.G. è riconosciuta dal rilascio dell'apposita tessera della F.I.H.P..
Detta tessera è rinnovata annualmente.

Con il tesseramento l'U.d.G. assume la qualifica di tesserato F.I.H.P ed, inoltre, l'obbligo di assolvere ai doveri e di osservare i comportamenti prescritti dall'art. 11.

ART. 13 - U.d.G. Fuori Ruolo

Gli U.d.G. Effettivi, che abbiano svolto significativa attività per almeno otto anni, possono essere collocati nella categoria Fuori Ruolo sia d'ufficio che a domanda degli interessati.

Vengono collocati d'ufficio nella categoria Fuori Ruolo gli U.d.G. che abbiano superato i limiti d'età previsti dai rispettivi regolamenti di settore.

L'U.d.G. Fuori Ruolo può essere nominato a cariche in seno al C.U.G. ma non può svolgere attività in campo.

Gli U.d.G. Fuori Ruolo saranno cancellati dai quadri se, nel biennio successivo al trasferimento alla categoria Fuori Ruolo, non avranno svolto attività federale o non ricoprono cariche in seno al C.U.G.

ART. 14 - U.d.G. Benemeriti

Il Presidente del C.U.G. propone al Consiglio Federale la nomina a U.d.G. Benemerito.

Possono essere nominati Benemeriti gli U.d.G. che, cessata attività, possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) avere svolto significativa attività come U.d.G. Internazionale;
- b) avere svolto lodevole attività nazionale per almeno quindici stagioni sportive;
- c) avere svolto nella categoria Fuori Ruolo, per almeno sette stagioni sportive, lodevole attività tecnico-organizzativa per il C.U.G. o per Organi della F.I.H.P..

L'U.d.G. Benemerito può essere nominato a cariche o incarichi in seno al C.U.G. ma non può svolgere attività sul campo.

E' facoltà del Presidente del C.U.G. esonerare l'U.d.G. Benemerito, su richiesta dell'interessato, dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni sezionali.

La tessera di U.d.G. Benemerito e' rilasciata a vita.

ART. 15 - Manifestazioni Internazionali

La designazione degli U.d.G. per manifestazioni internazionali da svolgersi in Italia, nei casi in cui non sia di competenza di un Organo Internazionale, viene effettuata dal Presidente del C.U.G., d'intesa con il Responsabile di Settore. Per le manifestazioni da svolgersi all'estero, nei casi in cui spetti alla F.I.H.P. comunicare ai competenti Organi Internazionali i nominativi degli U.d.G. da designare, il Presidente del C.U.G., d'intesa con il Responsabile di Settore, propone tali nominativi al Consiglio Federale.

TITOLO IV

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 16 - Sanzioni disciplinari a carico degli U.d.G.

I provvedimenti disciplinari a carico degli U.d.G., per infrazioni commesse nell'espletamento delle loro attribuzioni, vengono adottati dal Giudice Unico Nazionale competente per specialità su deferimento del Presidente del C.U.G., (con esclusione delle sospensioni tecniche), d'intesa con il Responsabile di Settore.

Contro tale provvedimento gli U.d.G. potranno ricorrere nei tempi e modi previsti dal Regolamento di disciplina sportiva della F.I.H.P.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – Rimando alle appendi di settore.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento viene demandato alle appendici di settore allegate al Regolamento stesso.